

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Ricorso proposto il 20 giugno 2012 — ZZ/BEI**

*Convenuta:* Commissione europea

(Causa F-63/12)

(2012/C 311/21)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)

*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti

### Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle lettere con le quali la convenuta nega il rimborso, in esito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea di annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica di EUR 6 000 che il ricorrente ha versato alla convenuta a titolo di spese recuperabili in esito alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica che ha statuito sulle spese.

### Conclusioni del ricorrente

- Annullare le lettere del 4 e del 25 maggio 2012, nella parte in cui la BEI nega al ricorrente il rimborso della somma di EUR 6 000 da essa richiesta a titolo di spese nell'ambito di un precedente procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- condannare la BEI a rimborsare senza indugio detta somma oltre interessi e compensazione monetaria dalla data del pagamento effettuato dal ricorrente sino al giorno del rimborso effettivo;
- condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno subito;
- condannare la BEI alle spese.

**Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — ZZ/Commissione**

(Causa F-67/12)

(2012/C 311/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fatto che la convenuta ha inviato una lettera relativa all'eventuale ripresa del servizio del ricorrente e di risposta a talune istanze di quest'ultimo ad un avvocato che ha difeso il ricorrente in numerose cause, ma al quale il ricorrente non ha dato un mandato generale.

### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 20 maggio 2011, che l'attore inoltrò all'Autorità investita del potere di nomina;
- quatenus oportet, annullare l'atto, comunque formatosi, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo, datato 1 dicembre 2011, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 20 maggio 2011 e per l'annullamento di quest'ultima decisione di rigetto nonché l'accoglimento della domanda datata 20 maggio 2011;
- quatenus oportet, annullare la nota datata 9 marzo 2012;
- condannare la Commissione a risarcire il danno, ingiustamente subito dal ricorrente a cagione dell'invio all'avv. Giuseppe Cipressa, da parte della Commissione, della nota riconducibile alla Commissione, priva di data, mercé la corresponsione, in favore dell'attore, della somma di EUR 10 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la Commissione ad elargire all'attore, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 20 maggio 2011 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di EUR 10 000,00, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;
- condannare la Commissione alle spese.